



**LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N. 11,**

**“SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO”**

**ART.13 - SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE DEL TURISMO**

**DISPOSIZIONI OPERATIVE E DI GESTIONE**

**DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE DEL TURISMO - SIRT-**

**AGGIORNATE CON LE PROCEDURE INFORMATICHE**

**DISPONIBILI PRESSO LA PIATTAFORMA ROSS 1000 PER LE STRUTTURE RICETTIVE”**

## **INDICE**

### **PREMESSA**

- a) L'evoluzione del SIRT
- b) La rilevazione statistica dei dati di settore da parte dell'ISTAT e degli organi intermedi
- c) Le principali normative disciplinanti l'attività del SIRT

### **1. FUNZIONI PREVISTE E SOGGETTI COMPETENTI**

- 1.1 La struttura regionale competente per il turismo
- 1.2 La struttura regionale competente in materia di Sistema Statistico Regionale
- 1.3 La struttura regionale competente per il Sistema Informatico
- 1.4 La struttura regionale competente per la Promozione economica e marketing territoriale
- 1.5 I Comuni
- 1.6 I titolari di strutture ricettive

### **2. TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI E APPLICATIVI INFORMATICI**

- 2.1 Dati amministrativi e dati statistici
- 2.2 Gli applicativi informatici del SIRT
- 2.3 Accesso alla banca dati



20ee24b4



2.4 Trattamento dei dati statistici

### 3. ANAGRAFICA DELLE STRUTTURE RICETTIVE

3.1 Procedure per le strutture ricettive classificate

3.2 Procedure per le locazioni turistiche

3.3 Procedure per le strutture ricettive in agriturismo

3.4 Requisiti di accessibilità

3.5 Validazione e pubblicazione dell'anagrafica e dei dati a corredo

### 4. MOVIMENTAZIONE DEI TURISTI

4.1 Attività di rilevazione e registrazione dei dati

4.2 Controlli e chiusure mensili: prescrizioni finalizzate alla qualità del dato e propedeutiche agli studi di programmazione

4.3 Stampa dei report

4.4 Analisi dei dati di movimentazione turistica

## PREMESSA

Il presente documento regionale di coordinamento e di indirizzo operativo e gestionale costituisce il manuale operativo, con il quale la Giunta regionale intende fornire agli operatori turistici e agli Enti interessati, le norme, le procedure e le funzioni per l'espletamento delle attività istituzionali previste per il settore turistico e legate al Sistema Informativo Regionale Turistico – SIRT.

### a) L'evoluzione del Sirt

A supporto agli operatori turistici e al fine di consentire il controllo, il monitoraggio e la programmazione del settore turistico, la Regione si avvale, ai sensi dell'articolo 13 della Legge regionale 11/2013, del Sistema Informativo Regionale Turistico – SIRT.

La Regione continua la revisione e modernizzazione del SIRT, per renderlo maggiormente adeguato alle moderne tecnologie di Comunicazione in rete.

A tale proposito, i sistemi informatici sono stati adeguati, con procedure volte sia alla semplificazione e all'attuazione della interoperabilità con altri sistemi informatici finalizzati alla raccolta di dati amministrativi, sia alla promozione delle strutture ricettive, tramite il sistema di gestione delle destinazioni Data Management System, nell'ottica di mettere al servizio del territorio del Veneto processi e informazioni disponibili per la pubblicazione.

Per questi motivi, nell'ambito del SIRT, oltre alla gestione e manutenzione degli attuali sistemi informatici a supporto degli operatori turistici e degli enti preposti al controllo, sono state effettuate le seguenti attività :

- allineamento e analisi di qualità dei dati registrati sui due applicativi in uso e adeguamento degli applicativi alla Legge regionale 11/2013 e sue delibere applicative;
- omogeneizzazione delle procedure di classificazione delle strutture ricettive e registrazione delle stesse all'interno della procedura informatica;



20ee24b4



- omogeneizzazione delle procedure di rilevazione dei flussi turistici all'interno della procedura informatica e unificazione delle attività precedentemente svolte dalle sedi periferiche sotto il diretto monitoraggio del Sirt;
- analisi funzionale della nuova piattaforma informatica ROSS 1000;
- analisi evolutiva dei sistemi informativi preesistenti e delle relative funzionalità;
- revisione delle procedure amministrative di classifica delle strutture ricettive;
- attività di analisi tecnica, test, collaudo e formazione del personale regionale preposto, delle associazioni e delle strutture ricettive.

#### **b) La rilevazione statistica dei dati di settore da parte dell'Istat e degli organi intermedi**

L'Istituto Nazionale di Statistica conduce la rilevazione sul movimento dei turisti negli esercizi ricettivi in base al Programma Statistico Nazionale e a quanto previsto dal Regolamento (Ue) n. 692/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 luglio 2011 relativo alle statistiche europee sul turismo, nonché in conformità alle disposizioni del D.lgs. n. 322 del 6 settembre 1989. I dati di movimentazione raccolti opportunamente aggregati costituiscono inoltre, assieme alla consistenza ricettiva derivante dall'anagrafe degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri, gli elementi necessari per elaborare analisi e studi di programmazione relativi al comparto turistico della Regione del Veneto con riferimento alle politiche turistiche regionali.

L'ISTAT individua tre tipologie di organi intermedi di rilevazione: la Regione, le province, gli organi sub-provinciali. Con la DGR n.830/2018 e con la DGR n.1997/2018 la Regione ha riservato alla Direzione regionale Turismo la classificazione delle strutture ricettive e la rilevazione dei flussi turistici. Inoltre ai sensi della normativa sulla statistica ufficiale, le strutture competenti in materia per le Regioni sono gli Uffici di statistica.

La struttura regionale competente in materia di Statistica definisce le modalità di raccolta delle informazioni sul territorio di competenza e trasmette i dati all'ISTAT.

La struttura regionale competente in materia di turismo raccoglie le informazioni nella procedura informatica individuata allo scopo e si adopera affinché le strutture ricettive turistiche registrino le informazioni nel rispetto dei tempi stabiliti dal presente provvedimento.

#### **c) Le principali normative disciplinanti l'attività del Sirt.**

L'attività del SIRT risulta disciplinata dai seguenti atti:

- a) Regolamento (Ue) n. 692/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 luglio 2011 relativo alle statistiche europee sul turismo e che abroga la direttiva 95/57/CE del Consiglio;
- b) Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR);
- c) D.Lgs. 6 settembre 1989 n. 322: Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400;
- d) Legge regionale del 29 marzo 2002, n. 8: “Sistema statistico regionale”;
- e) Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”;
- f) Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla Legge di stabilità regionale 2017”;
- g) Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla Legge di stabilità regionale 2018”;
- h) Regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2 “Disciplina degli obblighi informativi riguardanti gli alloggi dati in locazione turistica”.



20ee24b4



Si evidenzia che l'art. 11 della L.R. n. 45/2017 ha disposto, tra l'altro, il riordino della normativa del settore turismo, in conformità alla scelta operata con l'art.2 della L.R. n. 30/2016, che ha previsto la riallocazione in capo alla Regione delle funzioni già conferite alle Province e alla Città metropolitana di Venezia, indicate nell'Allegato A della stessa L.R. n. 30/2016, tra le quali anche la funzione di concorso all'implementazione e all'aggiornamento del Sistema informativo regionale del turismo (SIRT).

## **1. FUNZIONI PREVISTE E SOGGETTI COMPETENTI**

Nell'ambito dell'Amministrazione regionale, collaborano allo sviluppo del SIRT, a diversi livelli le strutture competenti in materia di turismo, di sistema statistico regionale, di sistema informatico e per la promozione turistica.

Gli altri soggetti che interagiscono con il SIRT previsti dalla normativa citata sono i Comuni e i titolari delle strutture ricettive.

### **1. 1 La struttura regionale competente per il turismo**

Ai sensi del comma 2 dell'art. 13 L.R. 11/2013, la struttura regionale competente per il Turismo:

- effettua analisi sui movimenti turistici con riferimento alle politiche turistiche regionali;
- effettua studi e pubblicazioni sull'evoluzione delle strutture ricettive e dell'apparato dei servizi e delle attività di interesse turistico;
- verifica, anche promuovendo opportune collaborazioni e intese con l'ENIT e altre regioni, l'andamento delle principali variabili economiche e sociali che influenzano il fenomeno turistico;
- elabora indici di misurazione dei risultati ottenuti dai destinatari dei finanziamenti regionali;
- effettua, anche attraverso ricerche di mercato, analisi della domanda turistica dei principali mercati di affluenza del movimento turistico che interessa la Regione.

### **1. 2 La struttura regionale competente in materia di sistema statistico regionale**

La struttura regionale competente per la Statistica, svolge le funzioni stabilite dal decreto legislativo n. 322 del 6 settembre 1989 "Norme sul sistema statistico nazionale" e dalla Legge regionale n. 8 del 29 marzo 2002, "Norme sul sistema statistico regionale", conformandosi anche a quanto indicato nelle Circolari dell'Istituto Nazionale di Statistica, avvalendosi della collaborazione delle altre strutture regionali e degli uffici di statistica provinciali.

La struttura, in quanto Ufficio di Statistica regionale e parte integrante del SISTAN (Sistema Statistico Nazionale), è competente alla validazione finale ed alla trasmissione all'ISTAT dei dati statistici di settore richiesti dallo stesso Istituto.

Alla citata struttura regionale competono, oltre al coordinamento e la gestione delle rilevazioni sul settore turistico previste dal Programma Statistico Nazionale, l'acquisizione dei flussi informativi relativi al turismo nel Sistema informativo statistico di governo (SiGOVe), ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. g) ed h) della L.R. n. 8/2002.

La struttura collabora con la struttura regionale competente per il Turismo, per l'attività di studio e di produzione di documenti di sintesi inerenti l'andamento turistico del Veneto e per la pubblicazione nel portale della Giunta Regionale dei dati aggregati di movimentazione e di consistenza ricettiva.

### **1. 3 La struttura regionale competente per il Sistema Informatico**

La struttura regionale competente per il Sistema Informatico:

- è responsabile della gestione e della manutenzione della parte hardware e software provvedendo a garantire la continuità del servizio;



20ee24b4



- si occupa della conservazione e della sicurezza della banca dati regionale del Turismo;
- collabora con le strutture regionali competenti per il turismo e la statistica, esaminando e valutando le segnalazioni inerenti le necessità di manutenzione e/o di evoluzione provenienti dalle strutture regionali delle aree turismo e statistica, in merito alle procedure informatiche e al portale e delle eventuali variazioni dell'hardware di supporto;
- si occupa della conservazione dei dati di accreditamento degli utenti trasferiti dalla nuova procedura informatica al sistema Profile Manager.

#### **1.4 La struttura regionale competente per la Promozione economica e marketing territoriale**

E' responsabile, per le procedure di cui alla presente deliberazione, dei contenuti e delle informazioni, degli aggiornamenti e della redazione del portale turistico regionale [www.veneto.eu](http://www.veneto.eu), in merito alla pubblicazione dei dati delle strutture ricettive e dell'area operatori dedicata ai servizi della struttura competente per il Turismo.

#### **1.5 I Comuni**

Le Amministrazioni comunali, ai sensi dell'art. 35 e dell'art. 49 della Legge regionale 11/2013, esercitano le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni in materia di strutture ricettive e ricevono in particolare la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da parte del titolare della struttura ricettiva, ai sensi dell'art. 33 della Legge regionale n. 11/2013.

#### **1.6 I titolari di strutture ricettive**

Il titolare della struttura ricettiva classificata, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 11/2013, è il titolare dell'impresa che organizza, nella struttura ricettiva, l'offerta di alloggio temporaneo e di servizi durante il soggiorno del cliente, con facoltà di affidare la gestione di uno o più servizi durante il soggiorno del cliente a terzi.

E' fatto salvo il caso del titolare di bed & breakfast gestito in forma non imprenditoriale, ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 11/2013.

I titolari di strutture ricettive classificate devono:

- presentare al Comune la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art. 33 della Legge regionale n. 11/2013;
- comunicare alla Regione e al Comune competente i periodi di apertura annuale e stagionale, ai sensi dell'articolo 34, della Legge regionale n. 11/2013;
- comunicare alla Regione e al Comune competente i periodi di chiusura temporanea e definitiva ai sensi dell'articolo 33, della Legge regionale n. 11/2013;
- comunicare alla Regione entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta modifica, qualsiasi variazione che intervenga nel corso della propria attività e che sia rilevante ai fini dei dati oggetto di selezione e di identificazione anagrafica nella procedura in parola, relativi all'anagrafica, alla ricettività, ai servizi, alle attrezzature;
- comunicare alla Regione i dati turistici previsti per le rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale e regionale ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 11/2013.

Per quanto riguarda la tempistica di inoltro dei dati, l'ISTAT, in particolare con la Circolare n 0989289 del 29/03/2017, stabilisce che l'Ufficio regionale di Statistica deve trasmettere i dati all'Istituto stesso entro il giorno 30 del mese successivo a quello di rilevazione.

Considerato tale termine, le strutture ricettive comunicano i dati statistici entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello di rilevazione in una delle seguenti modalità:

- quotidianamente utilizzando la funzione check in/ check out di registrazione degli ospiti presente all'interno della procedura;



20ee24b4



- mediante il caricamento del file prodotto da proprio gestionale su tracciato record fornito dalla Regione;
- per i soli rifugi alpini di cui all'art. 27 della L.R. n. 11/2013 mediante caricamento mensile all'interno della procedura del file excel secondo il modello messo a disposizione dalla Regione

## 2. TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI E APPLICATIVI INFORMATICI

### 2.1 Dati amministrativi e dati statistici

- i dati statistici – sono i dati inerenti ai movimenti dei turisti nel territorio regionale e alle strutture in grado di accoglierli (arrivi, presenze, numero di strutture ricettive, numero di posti letto, numero camere, numero bagni);
- i dati amministrativi – sono i dati anagrafici dei titolari, le denominazioni e le altre informazioni complementari delle singole strutture (livello di classificazione, numero di posti letto, numero camere, numero bagni, dotazioni, servizi offerti, e altro) e le altre informazioni turistiche (calendario attività, manifestazioni).

Per quanto riguarda la validazione, l'elaborazione, la comunicazione e la diffusione delle informazioni turistiche, rilevano:

- la struttura regionale competente in materia di Sistema Statistico Regionale per i dati statistici;
- la struttura regionale competente per il Turismo per i dati amministrativi.

### 2.2 Gli applicativi informatici del Sirt

La piattaforma utilizzata per l'archiviazione la gestione e l'elaborazione dei dati delle strutture ricettive è ROSS1000 il software acquisito mediante procedura RDO (Richieste di Offerta) sul MePA nell'ambito dell'accordo di programma stipulato tra l'ex Ministero dei Beni Culturali e delle Attività Culturali del Turismo e la Regione Abruzzo in qualità di Regione capofila.

La piattaforma consente di:

1. raccogliere i dati online su tutto il territorio nazionale, superando anche le problematiche dovute alle interazioni con i sistemi gestionali delle strutture ricettive;
2. migliorare qualitativamente e quantitativamente i dati trasmessi grazie alla condivisione di informazioni con le strutture ricettive;
3. arricchire il contenuto informativo rilevato senza ulteriori aggravii dei costi e delle modalità di rilevazione.

L'accesso alla procedura è differenziato a seconda dei ruoli e profili previsti dall'organizzazione definita dall'Ufficio Sirt in coordinamento con l'Ufficio di Statistica ed è consentito agli operatori regionali incaricati e alle strutture ricettive con ruoli differenziati.

L'accesso alla nuova piattaforma sarà possibile sempre dalla pagina <https://www.veneto.eu/web/area-operatori/servizi> per tutti i tipi di device (postazione PC fissa, notebook, smartphone e tablet) in modalità web

La piattaforma consente di gestire le informazioni relative alle strutture ricettive rispetto a:

a) registrazione e gestione dei dati anagrafici e delle informazioni relative agli elementi funzionali e strutturali degli esercizi alberghieri, all'aperto, complementari ed in ambienti naturali, con associate tutte le funzioni per la consultazione, l'inserimento, la modifica e la cancellazione dei dati relativi all'anagrafica della struttura ricettiva (immobile e azienda), all'anagrafica del gestore, alla dotazione della struttura (camere, letti, bagni), ed ai dati della zona ove è ubicata, alle date di apertura e di chiusura;



20ee24b4



- b) la movimentazione turistica registrata all'interno della sezione check in/ check out direttamente dalle strutture ricettive accreditate e dai suoi delegati. I dati personali degli ospiti opportunamente criptati in base alla Legge sulla Privacy non sono visibili alla Regione e vengono trasformati dalla procedura in arrivi e presenze e riversati in un archivio ISTAT;
- c) la gestione delle funzioni di verifica dei dati di movimentazione;
- d) l'estrazione di dati statistici;
- e) l'estrazione dei dati statistici secondo le specifiche definite dalla Direzione Sistema Statistico regionale, necessari alla rilevazione dell'Istituto Nazionale di Statistica.

Le informazioni sotto elencate, opportunamente validate, vengono estratte per essere gestite dagli uffici IAT all'interno del sistema di Destination Management System (DMS), finalizzato alla promozione integrata delle imprese turistiche all'interno dei siti di promozione delle Organizzazioni di Gestione delle Destinazioni.

Il DMS trasmette poi le informazioni ricevute da ROSS1000 al portale turistico regionale [www.veneto.eu](http://www.veneto.eu) dove le strutture ricettive sono visibili e ricercabili dall'utente finale.

### 2.3 Accesso alla Banca dati

Per quanto concerne la gestione degli accessi alla banca dati regionale del turismo, la procedura ROSS1000 consente di accreditare sia gli utenti degli uffici preposti della Regione Veneto, sia gli utenti delle singole strutture ricettive che forniscono i dati di movimentazione telematicamente.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.» dal 1° ottobre 2021 i servizi in rete delle Pubbliche Amministrazioni sono accessibili solo con il sistema pubblico di identità digitale (Spid), la carta d'identità nazionale (Cie) o la carta nazionale dei servizi (Cns).

Per le citate istanze e comunicazioni in materia di strutture ricettive rivolte alla pubblica amministrazione, la piattaforma ROSS1000 consente l'accesso anche mediante SPID/CIE/CNS.

Le informazioni di accreditamento sono gestite da ROSS1000 e poi trasmesse all'applicativo regionale denominato "Profile Manager" per la conservazione nell'archivio regionale degli accreditamenti rilasciati.

Il Sirt abilita il nuovo utente alle funzioni di inserimento e di visualizzazione dei propri dati, avendo cura di verificare che l'accesso sia limitato ai dati di sua titolarità, controllando nello specifico l'esatta registrazione della data di inizio attività.

La procedura di accreditamento deve concludersi nel termine di 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'istanza presentata dalla struttura ricettiva.

### 2.4 Trattamento dei dati statistici

La raccolta dei dati avviene in attuazione del Programma Statistico Nazionale specificatamente nell'ambito delle rilevazioni IST\_00138, Capacità degli esercizi ricettivi e IST\_00139, movimento dei clienti negli esercizi ricettivi, ed è quindi regolata dalle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati statistici ufficiali: Decreto legislativo 322/1989, Legge Regionale n. 8/2002, Allegato A.3 al Decreto legislativo n. 196/2003.

In relazione quindi a tale operatività e alla disciplina di trattamento dei dati si specifica che l'Ufficio di Statistica della Regione ha l'obbligo di trasmettere i dati all'ISTAT; l'Istituto provvederà alla validazione e alla successiva diffusione dei dati statistici ufficiali, mentre gli Uffici di Statistica regionali sono i soggetti autorizzati al trattamento dei dati stessi, nella loro qualità di organi intermedi di rilevazione.



Gli Uffici di statistica regionali si avvalgono della struttura competente in materia di turismo per l'utilizzo delle procedure del SIRT per le attività di rilevazione, elaborazione e archiviazione dei dati statistici di settore

### 3. ANAGRAFICA DELLE STRUTTURE RICETTIVE

La registrazione dei dati anagrafici e di consistenza ricettiva avviene in presenza della autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva o della Dichiarazione di Inizio Attività (D.I.A.) effettuate in vigenza della L.R. n. 33/2002 o della SCIA presentata in vigenza della L.R. n. 11/2013.

#### 3.1. Procedure per le strutture ricettive classificate


Per quanto riguarda i procedimenti riguardanti le strutture ricettive classificate, ai sensi dell'articolo 32 della L.R.n.11/2013 è previsto l'utilizzo esclusivo delle procedure informatiche disponibili presso le piattaforme:

a) SUAP, necessariamente solo per le seguenti istanze e comunicazioni:

- rilascio di prima classificazione,
- modifica del livello di classificazione,
- modifica della capacità ricettiva,
- cambio di denominazione,
- segnalazione certificata di inizio attività (ivi compreso il caso di subentro di nuovo titolare al precedente)
- chiusura definitiva

b) ROSS 1000, necessariamente per l'aggiornamento dei dati di contatto del titolare e per tutte le restanti istanze e comunicazioni previste dalla L.R. n .11/2013, quali le istanze di rinnovo di classificazione (senza modifica di capacità ricettiva o del livello), nonché le comunicazioni di variazione dei periodi di apertura e di chiusura temporanea.

Si riporta, a titolo esemplificativo, lo schema delle procedure per le strutture classificate distinte tra quelle che possono essere presentate tramite ROSS1000 e quelle che necessitano obbligatoriamente della presentazione per il tramite del SUAP.



La struttura regionale competente in materia di Turismo, in relazione alle specifiche esigenze provvede:

- a) alla definizione ed al coordinamento delle attività inerenti la gestione delle informazioni all'interno della procedura ROSS1000;
- b) alla eventuale richiesta di intervento tecnico nei casi di modifiche normative, ovvero di manutenzioni che si rendano necessarie;
- c) ad effettuare reportistica delle strutture ricettive presenti nel territorio regionale utile e necessaria alla programmazione regionale;
- d) ad effettuare controlli a campione inerenti la completezza e la coerenza dei dati (controllo di qualità) segnalando ai Presidi Territoriali della Direzione Turismo le anomalie;
- e) a fornire le indicazioni utili alla registrazione e gestione delle informazioni all'interno della procedura ROSS1000 ai Presidi Territoriali della Direzione Turismo.

La nuova procedura ROSS1000 oltre a raccogliere i dati previsti per la rilevazione dei flussi turistici e la gestione dell'anagrafe regionale delle strutture ricettive consente la gestione delle istanze relative alle procedure di classificazione delle strutture ricettive, ai sensi dell'art.32 della L.R.n.11/2013, brevemente riassunte di seguito.

#### PRIMA CLASSIFICAZIONE.

La struttura ricettiva presenta la domanda, necessariamente tramite SUAP, su modello regionale ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 11/2013. I Presidi Territoriali della Direzione Turismo provvedono entro 60 giorni alla sua registrazione nella procedura informatica e alla predisposizione del decreto di classificazione, dandone comunicazione alla struttura e al Comune competente. Successivamente al rilascio il Sirt registra la data inizio attività riportata nella SCIA e procede all'accreditamento della struttura per la registrazione dei flussi turistici.

#### VARIAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE

Qualora la struttura ricettiva classificata abbia una variazione di livello, di capacità ricettiva, di cambio di denominazione, presenta una domanda di modifica di classificazione, ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 11/2013, su modello regionale, necessariamente tramite SUAP, e gli uffici regionali competenti provvedono entro 60 giorni a predisporre il Decreto di modifica di classificazione ed all'aggiornamento della banca dati regionale.

SCIA (sia nel caso di primo titolare, sia nel caso di subentro di nuovo titolare)

Qualora per la struttura ricettiva è presentata, necessariamente tramite SUAP, ai sensi dell'art. 33 della L.R. n. 11/2013, la SCIA da parte del primo o successivo titolare, l'ufficio regionale competente provvede, entro 10 giorni dal ricevimento della SCIA, alla registrazione nella banca dati regionale.

#### CHIUSURA TEMPORANEA.

Il titolare della struttura ricettiva comunica una chiusura temporanea, ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 11/2013, necessariamente tramite ROSS 1000, accedendo con le proprie credenziali o con SPID/CIE/CNS



20ee24b4



alla procedura di rilevazione e può registrare tale comunicazione di chiusura temporanea all'interno della procedura, dandone comunicazione al Comune competente.

#### VARIAZIONE DEI PERIODI DI APERTURA.

Il titolare della struttura ricettiva classificata ai sensi dell'art.32 della L.R.n.11/2013 che intenda variare i periodi di apertura, ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 11/2013, deve farlo direttamente all'interno della procedura informatica ROSS1000, nell'apposita scheda "Gestioni", dandone comunicazione anche al Comune competente. La procedura produrrà un report mensile con le comunicazioni dei periodi di apertura da inviare al Comune.

Il titolare della struttura classificata come agriturismo ricettivo, ai sensi della L.R.n.28/2012, comunica la variazione dei periodi di apertura tramite SUAP.

#### RINNOVO DI CLASSIFICAZIONE (senza variazioni di livello o di capacità ricettiva o di denominazione).

Il titolare della struttura che, entro il termine della data di scadenza della classificazione, ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 11/2013, intenda chiederne il rinnovo, deve farlo mediante la procedura ROSS1000 confermando che non è intervenuta alcuna variazione alla ricettività, ai servizi, alla denominazione e a tutti gli elementi funzionali alla classifica.

L'ufficio regionale territorialmente competente, una volta ricevuta dal titolare della struttura ricettiva la notifica di richiesta di rinnovo, potrà confermare il rinnovo, inserendo la data della nuova scadenza della classificazione nella scheda di procedura denominata "autorizzazione", indicando "Rinnovo di classifica" e scaricando il file con i dati del rinnovo di classifica da allegare alla relativa presa d'atto.

#### CHIUSURA DEFINITIVA.

Qualora il titolare della struttura ricettiva debba comunicare, ai sensi dell'art. 33 della L.R. n. 11/2013, la chiusura definitiva procederà a darne comunicazione alla Giunta e al Comune competente entro 3 giorni dalla chiusura, tramite il SUAP, fatta salva la comunicazione via PEC per il titolare di bed & breakfast non imprenditoriale.

### 3.2 Procedure per le locazioni turistiche

Nei casi delle locazioni turistiche di cui all'art. 27 bis della Legge regionale n. 11/2013, la registrazione all'interno della banca dati ROSS1000 avviene mediante presentazione di comunicazione di locazione turistica da parte del locatore diretto/locatore mandatario, sia in forma imprenditoriale, che in forma non imprenditoriale.

Il suddetto locatore turistico, prima di iniziare l'attività di locazione, deve comunicare alla Regione ed al Comune, inserendo nella procedura informatica on line, accessibile al sito regionale del Turismo: <https://www.regione.veneto.it/web/turismo/locazioni-turistiche>

i seguenti dati :

- a) i dati che consentono in modo univoco di identificare il locatore;
- b) i dati che identificano l'alloggio dato in locazione;
- c) il periodo della locazione;
- d) il numero di camere e di posti letto, ivi compresi quelli temporanei.

La suddetta comunicazione di locazione turistica è presentata dal locatore solo tramite SPID, CIE O CNS, ai sensi del DL n.76/2020.



20ee24b4



I soli locatori turistici in forma imprenditoriale, dopo aver presentato la suddetta comunicazione di locazione alla Regione, la stampano e la comunicano anche al SUAP per il successivo inoltro al Comune.

Nei casi delle locazioni turistiche di cui all'art. 27 bis della Legge regionale 11/2013, la registrazione della chiusura definitiva della locazione all'interno della banca dati ROSS1000 avviene mediante presentazione di comunicazione di chiusura definitiva da parte del locatore diretto/locatore mandatario, sia in forma imprenditoriale, che in forma non imprenditoriale.

La suddetta comunicazione di chiusura definitiva di locazione turistica è presentata dal locatore solo tramite SPID, CIE o CNS ai sensi del DL n.76/2020.

I soli locatori turistici in forma imprenditoriale dopo aver presentato la suddetta comunicazione di chiusura definitiva alla Regione, la stampano e la comunicano anche al SUAP per il successivo inoltro al Comune.

### **3.3 Strutture ricettive in agriturismo**

Per gli agriturismi ricettivi ai sensi dell'art.13 bis della L.R.n.28/2012, è fatta salva l'attuale normativa che prevede l'obbligo di comunicazione tramite SUAP.

### **3.4 Requisiti di accessibilità**

Ai fini della diffusione delle informazioni inerenti le caratteristiche di accessibilità, delle strutture ricettive turistiche classificate, in conformità alla DGR n. 1428 del 2011, è previsto per i titolari delle strutture di effettuare una dichiarazione relativa ai requisiti strutturali di accessibilità alle persone disabili.

Il titolare della struttura ricettiva produce la dichiarazione di accessibilità al momento della classificazione o del rinnovo della stessa, ovvero nel caso di eventuale sopravvenuta modifica strutturale dell'edificio interessato all'attività ricettiva.

Ai sensi degli articoli 13 e 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i Comuni esercitano le funzioni di vigilanza edilizia, anche in ordine al rispetto delle norme in materia di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche nelle strutture ricettive, disciplinata dagli artt. 82 e seguenti del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Qualora il Comune, nell'esercizio delle suddette funzioni di vigilanza, accerti la falsità della dichiarazione di accessibilità delle strutture ricettive, ne dovrà dare informazione alla Giunta Regionale per apportare le opportune rettifiche nell'anagrafica regionale.

### **3.5 Validazione e pubblicazione dell'anagrafica e dei dati a corredo**

La Regione provvede alla validazione dei dati registrati relativi alle strutture ricettive da essa verificati ai fini della classificazione, ovvero ai fini della rilevazione statistica della consistenza ricettiva. Per la pubblicazione delle strutture ricettive nel portale regionale è dedicato il link denominato [www.veneto.eu](http://www.veneto.eu),

## **4. MOVIMENTAZIONE DEI TURISTI**

### **4.1 Attività di rilevazione e registrazione dei dati**

Gli ospiti in arrivo vanno registrati qualora occupino l'alloggio per un periodo minimo pari ad un pernottamento.

MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DEI DATI E UTILIZZO DELLE PROCEDURE INFORMATIZZATE



I dati di movimentazione vengono registrati nella banca dati ROSS 1000.

L'attività di registrazione dei dati di movimentazione avviene tramite la funzione check in /check out da parte delle strutture ricettive.

Le strutture ricettive registrano gli ospiti utilizzando la funzione check in /check out in cui i dati saranno visibili alla sola struttura ricettiva.

I dati saranno trattati dalla Regione in forma anonima.

La procedura mediante una specifica funzione calcolerà arrivi e presenze e riverserà in un apposito archivio i dati dei flussi turistici che saranno poi oggetto di verifiche e controlli da parte del Sirt e del Sistar.

#### FUNZIONE IMPORTA FILE DA GESTIONALE.

Le strutture ricettive possono caricare all'interno della procedura il file prodotto dal proprio gestionale secondo il tracciato fornito.

NOTA TECNICA: le codifiche dei Paesi e Province di provenienza sono contenuti all'interno della procedura ROSS1000 e sono oltre quelle standard definite dall'ISTAT anche quelle indicate dall'Ufficio di Statistica e pertanto in caso di aggiornamenti dovranno essere comunicate alle strutture ricettive dalla Regione.

#### **4.2 Controlli e chiusure mensili: prescrizioni finalizzate alla qualità del dato e propedeutiche agli studi di programmazione**

Si tratta di prescrizioni finalizzate alla verifica della qualità del dato e propedeutiche agli studi di programmazione.

La procedura ROSS1000 supporta alcune funzionalità per le attività di verifica. Un primo livello di controllo è effettuato dal sistema già in fase di imputazione dei dati verificando la corretta registrazione degli arrivi e delle partenze.

La citata procedura informatica conteggia in automatico le presenze sulla base dei giorni di permanenza degli ospiti che vengono registrati in arrivo e in partenza; ne consegue la necessità di un corretto utilizzo delle modalità operative previste per la registrazione delle informazioni.

Le attività di controllo previste si svolgono su più livelli: il controllo di primo livello è effettuato dal SIRT ; il controllo di secondo livello viene svolto dalla Struttura regionale competente per il Sistema Statistico Regionale, finalizzato alla validazione finale dei dati da inviare all'ISTAT.

#### CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO E STEP OPERATIVI

L'attività si concretizza nel modo seguente.

Il controllo dell'eventuale debito informativo delle strutture ricettive di propria competenza allo scopo di evitare possibili elaborazioni in presenza di dati non completi e/o non validi. In caso di ritardo nella registrazione dei dati o caricamento dei file gestionali, il SIRT sollecita i responsabili delle strutture inadempienti a provvedere alla comunicazione dei dati nel più breve tempo possibile.

La Direzione Turismo valuta l'inadempienza e provvede inoltre all'applicazione di quanto disposto in materia di sanzioni dagli articoli 27 bis e 49 della L.R n. 11/2013 per violazione dell'obbligo di comunicazione per le rilevazioni previste dal Programma Statistico Nazionale.

I controlli devono essere finalizzati a garantire la congruità, la correttezza e la coerenza dei dati di movimentazione relativi alle diverse strutture ricettive turistiche. A tale scopo la procedura ROSS1000



20ee24b4



consente, tramite apposite funzionalità, l'evidenziazione delle strutture ricettive in debito informativo e ciò permette di identificare gli operatori da sollecitare nei casi di mancato invio dei dati di movimentazione. Sono previsti inoltre gli indicatori di copertura che consentono di verificare lo stato di avanzamento/completamento dell'attività di registrazione dei dati statistici di movimentazione.

La funzione di chiusura mensile, deve essere effettuata dal Sirt quando gli indicatori elaborati dalla procedura hanno raggiunto il livello di copertura dell'indagine definito dall'ISTAT e dall'ufficio regionale di statistica. Con questa fase la procedura informatica consolida i dati del mese di riferimento in un apposito archivio.

Inoltre la funzione c.d. di "congelamento" inibisce alla struttura ricettiva la possibilità di effettuare ulteriori modifiche o aggiornamenti per il mese di riferimento.

I dati consolidati sono disponibili utilizzando le apposite funzionalità di procedura deputate alla stampa dei report. Il controllo sullo stato di caricamento dei dati e gli interventi correttivi conseguenti ad errori di caricamento avviene quotidianamente, in quanto i dati caricati sono visibili in tempo reale.

Alla chiusura del mese di riferimento la struttura regionale competente per il Sistema Statistico, dopo aver compiuto i propri controlli, effettua la validazione dei dati e li invia all'ISTAT.

#### **4.3 Stampa dei report**

I report generati possono essere richiesti per periodi relativi ad uno o più mesi; il sistema prevede l'aggiornamento con cadenza giornaliera ed in tempo reale, pertanto in qualsiasi momento è possibile ottenere una stampa comprendente tutti i dati inseriti.

Il sistema rende disponibili in tempo reale i dati riferiti agli ultimi cinque anni.

Tutti i report sono disponibili nei formati csv, xls e pdf.

#### **4.4 Analisi dei dati di movimentazione turistica**

Per la Regione l'attività ha lo scopo di analizzare i dati delle presenze turistiche rilevate sul territorio e di produrre gli opportuni indicatori statistici sull'andamento turistico in Regione.

Per gli operatori turistici, la procedura consente di calcolare le statistiche delle presenze registrate nella propria struttura ricettiva, suddivisi per luogo di provenienza, raggruppando i dati per italiani e stranieri.

Inoltre è possibile il confronto dei propri dati con quelli delle strutture ricettive della stessa tipologia in una determinata area. Nel rispetto del segreto statistico, secondo quanto disposto dall'art.9 D.Lgs n. 322/89, il confronto può essere fatto solo qualora siano presenti almeno 4 strutture aperte della stessa tipologia nel periodo selezionato nell'area selezionata.



20ee24b4

